



Provincia della Spezia
M.O.V.M.
per attività partigiana

REGOLAMENTO PER IL CONTROLLO DELLE POPOLAZIONI DI CINGHIALE IN
PROVINCIA DELLA SPEZIA
TESTO COORDINATO

Regolamento Provinciale adottato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 140 del 28.07.04 coordinato con le modifiche introdotte dalla deliberazione del C.P. n. 115 del 27.07.06

ART. 1 - FINALITA'

Il presente regolamento disciplina gli interventi di controllo delle popolazioni di cinghiale in Provincia della Spezia ai sensi dell' art. 36 della L.R. 29/94, anche negli istituti di protezione provinciali, nel rispetto dei tempi e degli obiettivi previsti dal "Piano di controllo delle popolazioni di cinghiale in Provincia della Spezia".

ART. 2 - ORGANIZZAZIONE DEL CONTROLLO

- a) Gli interventi di controllo del cinghiale non rappresentando forme di attività venatoria, possono essere attuati secondo modalità e tempi diversi da quelli consentiti dalla disciplina dell'attività venatoria e vengono effettuati in forma selettiva, utilizzando i seguenti metodi:
1. Tiro con carabina dotata di ottica di precisione, all'aspetto da postazione fissa, con le modalità di cui al successivo art. 7;
 2. Tiro con carabina dotata di ottica di precisione alla cerca, anche di notte, con l'ausilio di faro a mano, a piedi o su automezzo di proprietà della Provincia con le modalità di cui al successivo art. 8;
 3. Utilizzo del metodo della girata con le modalità di cui al successivo art. 9;
 4. Catture tramite recinti o trappole mobili con le modalità di cui al successivo art. 11.
- b) Gli interventi di controllo sono attivati e coordinati dal personale della Sezione Faunistica della Polizia Provinciale sentito il referente del distretto che si avvale, per l'esecuzione, dei cacciatori che hanno conseguito la abilitazione per il controllo numerico del cinghiale mediante abbattimenti selettivi e conduttore di cane limiere, nonché dei selecontrollori abilitati dopo partecipazione e superamento di esame finale di specifici corsi riconosciuti dall' Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (I.N.F.S.) approvati e/o organizzati dalla Provincia

ART. 3 - REGISTRO PROVINCIALE DEI COADIUTORI AL CONTROLLO DEL CINGHIALE E CONDUTTORI DI CANI LIMIERE

- a) Presso l'Ufficio Caccia della Provincia è istituito il Registro provinciale dei coadiutori al controllo del cinghiale e conduttori di cane limiere. I cacciatori di cui all'art. 2 comma b), che abbiano reso dichiarazione di non avere procedimenti penali in corso o definiti, nonché di non aver commesso violazioni alle normative inerenti la caccia, sono iscritti di diritto al Registro. La Provincia provvede a rilasciare loro un tesserino di identificazione e un libretto delle uscite.
- b) In prima applicazione per le esigenze di controllo previste dal Piano Provinciale verranno utilizzati i coadiutori e selecontrollori ad oggi abilitati di seguito denominati

coadiutori. Qualora risulti necessario abilitare nuovi coadiutori la Provincia od altri Enti/associazioni riconosciuti provvederà ad organizzare un nuovo corso. Si rimanda a provvedimento successivo l'individuazione delle materie oggetto del corso, da sottoporre a parere dell'I.N.F.S., la nomina delle docenze relative e il numero di cacciatori da abilitare.

- c) Alle azioni di controllo possono collaborare i cacciatori iscritti al Registro provinciale e che abbiano con se il tesserino di riconoscimento di cui al comma a).

ART. 4 - COMPITI DEI COADIUTORI AL CONTROLLO DEL CINGHIALE

I coadiutori alle azioni di controllo del cinghiale sono tenuti a :

- a) Partecipare agli interventi di controllo sulla base del Piano provinciale di gestione del cinghiale e secondo le disposizioni specifiche del personale della Sezione Faunistica della Polizia Provinciale;
- b) Partecipare alle operazioni di monitoraggio del cinghiale e degli altri ungulati anche non oggetto del prelievo venatorio;
- c) Collaborare con la Provincia, quando richiesto, per la corretta esecuzione degli interventi di prevenzione dei danni alle colture agricole;
- d) Provvedere e collaborare con la Sezione Faunistica della Polizia Provinciale alla raccolta dei dati necessari alla compilazione della “ Scheda intervento di controllo sul cinghiale” e Scheda di rilevamento dei dati biometrici dei capi abbattuti fornite dalla Provincia nonché alla raccolta dei reperti anatomici quando necessario e collaborare alla sistemazione delle spoglie del cinghiale;
- e) ...Eliminato;
- f) ...Eliminato.

ART. 5 - COORDINAMENTO PROVINCIALE E RUOLO DELL' AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA

- a) Il numero dei coadiutori al controllo selettivo del cinghiale da impiegare nelle operazioni di controllo, attivati dall'A.T.C. come di seguito indicato, è stabilito di volta in volta dal responsabile della Sezione Faunistica della Polizia Provinciale o Istruttore di Vigilanza delegato che provvederà anche al coordinamento di tutte le azioni relative al controllo ed all'eventuale recupero dei capi feriti;
- b) L' A.T.C. nomina i referenti ai quali il personale della Sezione Faunistica della Polizia Provinciale farà riferimento per l'organizzazione delle singole operazioni di controllo;
- c) È compito dell' A.T.C. attivare i coadiutori richiesti dalla Sezione Faunistica per le singole operazioni di controllo. A tale scopo l' A.T.C. provvederà a dotarsi di regolamento per l'attivazione dei coadiutori; sino alla adozione del suddetto regolamento alla attivazione dei coadiutori provvederà direttamente il responsabile della Sezione Faunistica della Polizia Provinciale, privilegiando i residenti e gli appartenenti al comprensorio di caccia dove è previsto l'intervento;
- d) L' A.T.C. provvede ad organizzare le squadre per l'effettuazione delle girate, previste al successivo art. 9, utilizzando i coadiutori iscritti al Registro Provinciale di cui all' art. 3.

ART. 6 - DISCIPLINA RELATIVA ALL'ESCLUSIONE DALLE ATTIVITA' DI CONTROLLO

Eliminato.

ART. 7 - MODALITA' OPERATIVE PER IL PRELIEVO SELETTIVO DEL CINGHIALE CON IL SISTEMA DELL'ASPETTO

- a) Sono utilizzabili esclusivamente armi con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale a ripetizione semiautomatica o basculanti, di calibro non inferiore a mm. 6,5 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a 40 mm., equipaggiata con cannocchiale di mira;

b) criteri e parametri da osservare in linea di massima, salvo particolari circostanze e situazioni ambientali ed orografiche, per la scelta delle postazioni:

1. sicurezza in relazione all'uso delle armi (se il bersaglio viene mancato, il proiettile deve colpire entro breve spazio il terreno). Con animali fermi e in campo aperto, la massima distanza di tiro non dovrà superare i 150 metri: per tiri su animali in movimento in zone non aperte, tale distanza dovrà essere ridotta a 70 metri;
2. effettiva possibilità di tiro entro 150 metri in condizione di luce che consentano la valutazione dei capi (posizione rispetto al sole onde evitare situazioni in controluce, assenza di vegetazione arborea - arbustiva);
3. nulla o limitata possibilità di avvistamento delle postazioni da vie di comunicazione principali e da abitati;
4. gli orari di massima per gli interventi da appostamenti fissi andranno dalle 4.30 alle 7.30 e dalle 17.30 alle 22.30 per il periodo primavera - estate, e 5.30 - 8.30, 15.30 - 20.30 per il periodo autunno - inverno;
5. ad eccezione dei casi di conflitto sociale urgente, gli appostamenti vengono individuati sulla base dei dati derivanti dal monitoraggio periodico della presenza del cinghiale nelle aree agricole sensibili;
6. i coadiutori al controllo selettivo del cinghiale vengono coordinati sul territorio dal personale della Sezione Faunistica della Polizia Provinciale di concerto con i referenti indicati dall'A.T.C. (Eliminato);
 - I. Eliminato;
 - II. Eliminato;
 - III. Eliminato;
 - IV. Eliminato;
 - V. Eliminato;
 - VI. Eliminato;
7. eventuali foraggiamenti potranno essere realizzati in luoghi posti lontano da coltivi e solo per il tempo necessario all'intervento

ART. 8 - MODALITA' OPERATIVE PER IL PRELIEVO SELETTIVO DEL CINGHIALE CON IL SISTEMA DELLA CERCA

- a) Viene privilegiato il sistema della cerca laddove l'estensione da controllare è molto ampia (pascoli e praterie di crinale) ed i cinghiali tendono maggiormente a divagare e ad utilizzare con minor frequenza passaggi e zone abituali;
- b) La cerca può essere effettuata di giorno o di notte. Nel caso in cui la cerca viene fatta di giorno a piedi o su automezzo di proprietà della Provincia parteciperanno alla relativa attività i coadiutori al controllo individuati ed attivati dal referente dell'A.T.C. I percorsi a piedi o su automezzo della Provincia sono individuati dal personale della Sezione Faunistica della Polizia Provinciale. Nel caso in cui la cerca viene fatta di notte, con l'ausilio di faro a mano, a piedi o su automezzo di proprietà della Provincia, alla relativa effettuazione provvede il personale della Sezione Faunistica della Polizia Provinciale, assistito dai coadiutori al controllo individuati ed attivati dal referente dell'A.T.C., nelle operazioni di supporto ed altre attività connesse, con esclusione delle attività di sparo che resta di esclusiva competenza del personale appartenente alla Sezione Faunistica della Polizia Provinciale.
- c) per il prelievo con il sistema della cerca sono utilizzabili le medesime armi e valgono i soliti criteri e parametri di cui all'art. 7.

ART. 9 - MODALITA' OPERATIVE PER IL PRELIEVO SELETTIVO DEL CINGHIALE CON IL METODO DELLA GIRATA

- a) Eliminato;
- b) la girata è praticata da un gruppo così composto:
 - 1. di norma un solo conduttore iscritto al Registro dei coadiutori, con cane limiere abilitato;
 - 2. da 4 a 12 coadiutori;

Tuttavia a causa delle caratteristiche orografiche e vegetazionali del territorio provinciale si ritiene di poter utilizzare un maggior numero di coadiutori alle poste (max 24) e di affiancare al cane limiere un altro ausiliario, con relativo conduttore, che permetta di forzare il cinghiale nei fitti della macchia, che si trovano anche sui terrazzamenti perché, in queste situazioni ambientali, i cinghiali trovano molti più passaggi e vie di fuga per sfuggire alle azioni di controllo.

- c) per il prelievo in girata è consentito:
1. fucile con canna ad anima liscia di calibro non inferiore al 20 e non superiore al 12 caricato con munizioni a palla unica;
 2. armi con canna ad anima rigata di calibro non inferiore a 6,5 mm caricate con munizioni non blindate, con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a 40 mm.
- d) Le fasi di esecuzione della girata devono essere le seguenti:
1. individuazione delle zone di rimessa tramite "tracciatura";
 2. verifica delle piste con cane limiere abilitato e conseguente individuazione della zona di intervento;
 3. dislocazione dei coadiutori alle poste;
 4. inizio della girata con cane tenuto con cinghia;
 5. eventuale rimozione della cinghia laddove la vegetazione particolarmente fitta non consenta di proseguire altrimenti con il cane.

NORMA TRANSITORIA

Eliminato.

ART. 10 - MODALITA' OPERATIVE PER IL RECUPERO DEI CAPI FERITI

- a) Il recupero dei capi feriti viene effettuato da personale della Sezione Faunistica della Polizia Provinciale oppure da coloro che abbiano conseguito la qualifica di **"CONDUTTORE DI CANE DA TRACCIA PER PISTA DI SANGUE"**;
- b) la suddetta qualifica è rilasciata dalla Provincia della Spezia previo superamento di specifici corsi;
- c) i cani impiegati nelle operazioni di recupero devono essere abilitati in prove cinofile riconosciute dall'E.N.C.I.
- d) in caso di temporanea mancanza di cani abilitati potranno essere utilizzati all'occorrenza ausiliari giudicati idonei da una apposita commissione formata da A.T.C., Provincia ed E.N.C.I.

ART. 11 - MODALITA' OPERATIVE PER IL PRELIEVO SELETTIVO DEL CINGHIALE CON GLI IMPIANTI DI CATTURA

a) Realizzazione, posizionamento e gestione.

Nei territori che il Piano di gestione individua come vulnerabili al cinghiale, la Provincia può autorizzare la collocazione di sistemi di cattura fissi o mobili. Tali impianti possono essere costruiti e gestiti direttamente dai proprietari o conduttori dei fondi oppure dai coadiutori iscritti al Registro di cui all'art. 3 a seguito di consenso dei proprietari o dei conduttori di cui sopra. La scelta dei coadiutori avverrà sulla base di quanto specificato all'art. 5. I proprietari e conduttori di fondi che intendono costruire impianti di cattura possono richiedere alla Provincia l'autorizzazione dichiarando, ai sensi della vigente normativa in materia di autocertificazione, di:

1. essere proprietari e/o conduttori dei Fondi su cui verrà approntata la struttura di cattura (allegato mappa catastale e carta 1 :25.000 o di maggior dettaglio);
2. non aver procedimenti penali in corso o definiti, ovvero per violazioni di normative inerenti la caccia;
3. attenersi alle disposizioni tecniche fornite dalla Sezione Faunistica della Polizia Provinciale, relativamente alla realizzazione, collocazione e gestione della struttura;
4. sorvegliare e gestire quotidianamente la struttura di cattura;
5. avvisare immediatamente, una volta accertata la cattura, il personale della Sezione Faunistica o il cacciatore autorizzato per l'abbattimento dei capi catturati nell'impianto
6. tenere apposito registro, fornito dalla Provincia, dove devono essere annotate regolarmente:
 - mappa con il sito dove risulta localizzato il recinto di cattura;
 - date e orari di apertura e chiusura dell'impianto;
 - data di cattura e indicazione del sesso ed età degli esemplari catturati, nonché le relative biometrie;
 - nominativo del soggetto che ha effettuato l'abbattimento

b) Abbattimento dei capi catturati negli appositi impianti.

L'abbattimento dei capi catturati può essere effettuato con le armi consentite di cui all'art. 13 della L. 157/92 dal personale della Sezione Faunistica della Polizia Provinciale, dai coadiutori al controllo del cinghiale iscritti nel Registro Provinciale e dai proprietari / conduttori muniti di licenza per l'esercizio venatorio presso i cui fondi sono collocati gli impianti. La Provincia attua le opportune azioni di vigilanza e controllo su tale attività mediante il personale della Sezione Faunistica della Polizia Provinciale.

- c) Le femmine di cinghiali catturate vive possono essere trasferite presso i recinti di addestramento dei cani da seguita regolarmente autorizzati, fermo restando che i soggetti gestori di tali strutture dovranno farsi carico di:
- far effettuare e pagare le analisi da parte dell' ASL necessarie a certificare l'idoneità sanitaria dei capi catturati;
 - trasportare i capi catturati dalle strutture di cattura al recinto di addestramento;
 - marchiare i capi prelevati;
 - rispettare tutte le procedure richieste dalle normative vigenti contro il maltrattamento degli animali;
 - corrispondere un contributo a Enti e Istituti di Beneficenza per ogni cinghiale. trasferito di entità comunque non inferiore al 50% del valore di mercato riscontrato per i cinghiali destinati a tale finalità;
 - trasmettere alla Sezione Faunistica della Polizia Provinciale copia del certificato sanitario rilasciato dall' ASL, numero di marchiatura degli esemplari e ricevuta del versamento (con indicato il soggetto beneficiante).

ART. 11 bis - UTILIZZO DI SQUADRE DI CACCIATORI VALIDAMENTE COSTITUITE

La Provincia, qualora i metodi di controllo sopra elencati non avessero fornito risultati soddisfacenti, può autorizzare interventi di squadre di cacciatori validamente costituite, ai sensi dell' art. 35 comma 4 della L.R. 29/94. Fermo restando la responsabilità e il coordinamento delle operazioni di competenza della Sezione Faunistica della Polizia Provinciale, l' A.T.C. provvede ad attivare la squadra, o le squadre se necessario, appartenenti al comprensorio di caccia al cinghiale nel quale si effettuano le operazioni.

ART. 12 - DESTINAZIONE CAPI ABBATTUTI E SMALTIMENTO DELLE PELLI E DELLE VISCERE

- a) I cinghiali abbattuti nel corso delle azioni di controllo vengono assegnati, per autoconsumo, ai cacciatori/coadiutori intervenuti e/o, nel caso di cattura presso gli impianti, ai proprietari o conduttori presso i cui fondi sono collocati tali impianti.
- b) Eliminato.

I restanti capi possono:

1. essere destinati, dopo gli opportuni accertamenti sanitari, in beneficenza a Enti, Istituti o altre strutture assistenziali;
2. qualora venisse avviato un circuito di commercializzazione, essere destinati alla vendita, fermo restando che gli eventuali proventi dovranno essere destinati:
 - alla copertura del risarcimento e della prevenzione dei danni causati dai cinghiali alle produzioni agricole;
 - al finanziamento di attività di riqualificazione agro-forestali.
- c) Le pelli e le viscere saranno avviate allo smaltimento a cura della Provincia in adempimento della normativa vigente in materia.

ART. 13

- 1) Qualora si verificasse, durante le operazioni di girata o di recupero dei cani feriti, il decesso di cani a seguito di ferite inferte da cinghiali, nulla è dovuto ai proprietari dei cani;
- 2) Sono a carico della Provincia le spese relative alle cure veterinarie per cani feriti durante le operazioni di girata o di recupero dei cani feriti a seguito di presentazione della relativa fattura, previo parere favorevole dell'Agente di Polizia Provinciale presente e partecipante alle operazioni di cui sopra.

ART. 14

Per l'inosservanza delle norme contenute nel presente regolamento e di quelle connesse alla attività di controllo impartito dalla Sezione Faunistica della Polizia Provinciale, oltre alla applicazione delle sanzioni previste dalla legge è disposta per mesi tre la esclusione da qualunque attività di controllo. In caso di recidiva la cancellazione dal registro dei coadiutori al controllo.